



Bruxelles, 27.9.2018
C(2018) 6389 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27.9.2018

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 5377 della Commissione

CCI: 2014IT06RDRP011

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27.9.2018

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 5377 della Commissione

CCI: 2014IT06RDRP011

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 5377 della Commissione del 3 agosto 2015 modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2018) 1368 della Commissione del 27 febbraio 2018.
- (2) Il 2 agosto 2018 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento, in conformità all'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'Italia ha presentato una versione riveduta della modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento il 13 settembre 2018.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente sostanziano e motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione³.

- (5) La Commissione ha concluso che la modifica del programma di sviluppo rurale è coerente con il regolamento (UE) n. 1303/2013, con il regolamento (UE) n. 1305/2013 e con l'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) La modifica ai finanziamenti nazionali integrativi inclusi nel programma di sviluppo rurale per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è conforme ai criteri di cui al medesimo regolamento e dovrebbe pertanto essere approvata.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che non sono stati ancora approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica al programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento, trasmessa alla Commissione nella sua versione definitiva il 13 settembre 2018.

Articolo 2

La decisione di esecuzione C(2015) 5377 è così modificata: le parti II e III dell'allegato sono sostituite dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 2 agosto 2018.

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27.9.2018

Per la Commissione

Jerzy PLEWA

Direttore generale

PER COPIA CONFORME

Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU

Direttore della cancelleria

COMMISSIONE EUROPEA